



2023/2229

26.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2229 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2023

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione ⁽²⁾. Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
- (2) Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, ⁽³⁾ l'EGTOP ha raccomandato che tutte le sostanze a basso rischio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ di origine vegetale o animale (non provenienti da OGM) possano essere utilizzate nella produzione biologica senza un'ulteriore valutazione da parte dell'EGTOP.
- (3) L'idrogenocarbonato di sodio figura nell'allegato I, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come sostanza di base che può essere utilizzata nella produzione biologica come prodotto fitosanitario. L'idrogenocarbonato di sodio figura anche nel regolamento (CE) n. 1107/2009 tra le sostanze a basso rischio contenute nei prodotti fitosanitari. Esso dovrebbe pertanto essere autorizzato anche come sostanza a basso rischio nella produzione biologica come prodotto fitosanitario.
- (4) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti ³, la voce «Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata» dovrebbe essere sostituita da «Rifiuti organici compostati o fermentati» per consentire l'utilizzo di altre fonti di rifiuti organici diverse dai rifiuti domestici per il compostaggio o la fermentazione nella produzione biologica.
- (5) Nelle sue raccomandazioni relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti, l'EGTOP ha inoltre confermato che l'uso di sali di selenio in caso di carenza nei terreni utilizzati per l'allevamento e/o il pascolo è in linea con gli obiettivi e i principi della produzione biologica. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza.
- (6) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai mangimi e agli alimenti per animali da compagnia ⁽⁵⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) glicole propilenico, olio di alghe e cloruro di calcio utilizzati come materie prime per mangimi; ii) chelato di ferro e destrano di ferro, chelato di rame, chelati di manganese, chelati di zinco di proteine e lievito al selenio come oligoelementi.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

⁽³⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell'EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui mangimi VII e sugli alimenti per animali da compagnia II: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

- (7) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti³ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) l'acido ascorbico nelle preparazioni di carni cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale; ii) lecitine sui prodotti di origine animale; e iii) tartrato di sodio e di potassio nei prodotti di origine vegetale.
- (8) L'EGTOP ha inoltre raccomandato che i tartrati di sodio, i tartrati di potassio e il tartrato di sodio e di potassio siano autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 2027 solo se provenienti da produzione biologica⁽⁶⁾, in quanto l'EGTOP ha ritenuto il periodo di tre anni sufficiente a garantire che i tartrati di origine biologica siano disponibili per tutti gli operatori. È pertanto opportuno modificare le voci «tartrati di sodio» e «tartrati di potassio» per introdurre tali condizioni e limiti specifici e inserire una nuova voce «tartrato di sodio e di potassio» nell'elenco di «Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici» dell'allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (9) L'EGTOP ha avviato la valutazione delle sostanze per la pulizia e la disinfezione da autorizzare nella produzione biologica. Sembra tuttavia che ciò richiederà più tempo di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Poiché gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1° gennaio 2026, l'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽⁷⁾ dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. Le disposizioni relative agli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (10) Il numero CAS per il chitosano è stato erroneamente attribuito al chitosano cloridrato nell'allegato I, punto 1 (Sostanze di base), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 e la voce relativa al chitosano è pertanto assente. Occorre correggere tali errori.
- (11) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
- 2) l'articolo 13 è così modificato:
 - a) il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.»;
 - b) dopo il terzo paragrafo è inserito il seguente quarto paragrafo:

«L'articolo 7 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.»;
- 3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 5) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 6) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

⁽⁶⁾ Relazione finale dell'EGTOP sugli alimenti VIII: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il punto 1 (Sostanze di base) dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:

1) la voce 2C relativa a «Chitosano cloridrato» è sostituita dalla seguente:

«2C	70694-72-3	Chitosano cloridrato (*)	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
-----	------------	--------------------------	---

(*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;

2) è aggiunta la voce seguente:

«24C	9012-76-4	Chitosano*	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013».
------	-----------	------------	--

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nella tabella di cui all'allegato I, punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, sono aggiunte le voci seguenti:

1) dopo la voce «20D Pirofosfato ferrico»:

«24D	144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio;	
------	----------	-----------------------------	--

2) dopo la voce «28D Estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce»:

		«Altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale *	non autorizzati gli usi come erbicida».
--	--	---	---

ALLEGATO II

La tabella di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificata:

1) la voce «Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata» è sostituita dalla seguente:

«Rifiuti organici compostati o fermentati [direttiva 2008/98/CE (*) del Parlamento europeo e del Consiglio]	<p>prodotto ottenuto dalla raccolta differenziata alla fonte di rifiuti organici, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas</p> <p>solo rifiuti organici vegetali e animali solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro</p> <p>concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile</p>
---	---

(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;

2) dopo la voce «Cloruro di potassio (muriato di potassio)» è aggiunta la voce seguente:

«Sali di selenio	solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l'allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere».
------------------	--

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) al punto 1, «MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE», dopo la voce «11.1.5 Litotamnio» è inserita la voce seguente:

«11.1.6	Cloruro di calcio	uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (*) come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: riduzione del rischio di febbre latte e di ipocalcemia subclinica per le vacche da latte uso limitato ad un'applicazione selettiva (solo per determinati animali che lo necessitano e per un periodo limitato) cloruro di calcio purificato a partire da salamoia naturale, se disponibile
---------	-------------------	---

(*) Regolamento della Commissione (UE) 2020/354, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1).»;

b) il punto 2, «ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI» è così modificato:

i) prima della voce «10 Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici» è aggiunta la voce seguente:

«ex 7.1.4	Olio di alghe	olio ottenuto per estrazione da microalghe mediante fermentazione i substrati di coltivazione per il processo di fermentazione non devono essere di origine OGM e devono provenire da materie prime biologiche, se disponibili»;
-----------	---------------	---

ii) dopo la voce «ex 12.1.12 Prodotti del lievito» è inserita la voce seguente:

«13.11.1	Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propan-1,2-diolo]	uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: riduzione del rischio di chetosi per vacche da latte, pecore e capre uso limitato ad un'applicazione selettiva (solo per determinati animali che lo necessitano e per un periodo limitato)»;
----------	---	---

2) nella parte B, il punto 3, lettera b) «Composti di oligoelementi» è così modificato:

i) dopo la voce «3b104 Solfato di ferro (II) eptaidrato» sono inserite le voci seguenti:

«3b107	Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile
3b110	Ferro destrano 10 %	uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: compensazione per la carenza di ferro postnatale

		<p>solo per suinetti lattanti il substrato di coltivazione per il processo di fermentazione del destrano non deve provenire da OGM uso limitato ad un'applicazione selettiva (solo per i suinetti che lo necessitano e per un periodo limitato);</p>
--	--	---

ii) dopo la voce «3b405 Solfato di rame (II) pentaidrato» è inserita la voce seguente:

«3b407	Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile»;
--------	--	---

iii) dopo la voce «3b503 Solfato manganoso, monoidrato» è inserita la voce seguente:

«3b505	Chelati di manganese di idrolizzati proteici	da produzione di soia biologica, se disponibile»;
--------	--	---

iv) dopo la voce «3b609 Octaidrossicloruro di zinco monoidrato» è inserita la voce seguente:

«3b612	Chelato di zinco di proteine idrolizzate	da produzione di soia biologica, se disponibile»;
--------	--	---

v) dopo la voce «3b810 Lievito al selenio, *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inattivato», è inserita la voce seguente:

«3b810i	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato»	
---------	---	--

ALLEGATO IV

La tabella di cui all'allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificata:

1) la voce «E 300 Acido ascorbico» è sostituita dalla seguente:

«E 300	Acido ascorbico	prodotti di origine vegetale prodotti a base di carne [categoria 08.3 (*)] e preparazioni di carni [categoria 08.2 (*)] cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale.	
--------	-----------------	---	--

(*) Categorie di alimenti di cui all'allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»;

2) la voce «E 322 - Lecitine» è sostituita dalla seguente:

«E 322*	Lecitine	prodotti di origine vegetale prodotti di origine animale	solo da produzione biologica»;
---------	----------	---	-----------------------------------

3) le voci «E 335 - Tartrati di sodio» e «E 336 - Tartrati di potassio» sono sostituite dalle seguenti:

«E 335	Tartrati di sodio	prodotti di origine vegetale	dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica
E 336	Tartrati di potassio	prodotti di origine vegetale	dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica»;

4) dopo la voce «E 336 - Tartrati di potassio» è inserita la voce seguente:

«E 337	Tartrato di sodio e di potassio	prodotti di origine vegetale	dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica».
--------	------------------------------------	------------------------------	--